



**COMUNE DI MAMMOLA**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**SETTORE TECNICO**

**AVVISO PUBBLICO**

**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO  
DELLA 46^ SAGRA DELLO STOCCO DI MAMMOLA DEL 09 AGOSTO 2026**

**IL RESPONSABILE  
RENDE NOTO**

**Premesso:**

- che il giorno **09 agosto 2026** si svolgerà la **46^ Sagra dello Stocco di Mammola**, manifestazione tradizionale di carattere commerciale, culturale e promozionale che interessa le strade del centro cittadino;
- che il Comune di Mammola, con il presente avviso, intende avviare una manifestazione di interesse finalizzata all'assegnazione dei posteggi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione nelle aree individuate in **Via Orazio Zavaglia, Via Roma, Piazza Ferrari e Via Sigillò**;

Visto il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28.04.2021;

**Art. 1 - Requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione dei posteggi**

Possono partecipare alla procedura di assegnazione dei posteggi gli operatori economici iscritti al Registro delle Imprese e muniti di idonea autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ commercio al dettaglio ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- ✓ somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- ✓ spettacoli viaggianti, giostre ed intrattenimenti ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

I soggetti interessati ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della 46^ Sagra dello Stocco, prevista per il giorno 09 agosto 2026 dalle ore 14:00 sino alle ore 01:00 del 10 agosto 2026, possono presentare apposita istanza indirizzata al Comune di Mammola.

## **Art. 2 - Partecipazione degli espositori non professionali (hobbisti)**

Possono altresì partecipare alla manifestazione gli espositori non professionali (**hobbisti**) che svolgono attività occasionale di esposizione e vendita di:

- ✓ opere del proprio ingegno creativo;
- ✓ manufatti artigianali;
- ✓ oggetti da collezione;
- ✓ articoli di antiquariato minore e modernariato;
- ✓ beni usati di modico valore.

L'attività degli hobbisti deve avere carattere esclusivamente occasionale e non deve configurarsi quale esercizio abituale del commercio.

La partecipazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata da:

- ✓ copia del documento di identità in corso di validità;
- ✓ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il carattere occasionale dell'attività svolta;
- ✓ elenco dei beni che si intendono esporre e vendere.

Gli hobbisti:

- ✓ non possono porre in vendita prodotti alimentari e bevande;
- ✓ non possono commercializzare prodotti soggetti a specifiche autorizzazioni amministrative;
- ✓ devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del consumatore.

La partecipazione degli espositori non professionali non costituisce autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 ed è limitata esclusivamente alla durata della manifestazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare un numero limitato di posteggi destinati agli hobbisti, compatibilmente con le esigenze organizzative, di sicurezza e viabilità della manifestazione.

## **Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda**

Le istanze e i relativi allegati dovranno pervenire secondo le seguenti modalità:

- **a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo.mammola@asmepec.it](mailto:protocollo.mammola@asmepec.it), entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 31 luglio 2026;**

oppure

- **mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mammola, sito in Via Dante n. 10, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2026.**

Non saranno accettate le istanze pervenute oltre i termini sopra indicati, salvo eventuale residua disponibilità di posteggi.

Non saranno inoltre accettate le istanze presentate da soggetti che abbiano in essere debiti e/o contenziosi nei confronti del Comune di Mammola.

Non saranno prese in considerazione:

- ✓ le domande pervenute oltre i termini stabiliti;
- ✓ le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;
- ✓ le domande prive della documentazione richiesta;
- ✓ le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere:

- ✓ i dati relativi alla titolarità del richiedente;
- ✓ i dati relativi alla tipologia di attività esercitata;
- ✓ la tipologia della merce o dei prodotti da vendere;
- ✓ la superficie richiesta, specificata in metri quadrati;
- ✓ l'indirizzo PEC per le comunicazioni relative alla procedura.

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura avverrà esclusivamente tramite PEC all'indirizzo indicato dal partecipante.

#### **Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ✓ copia del documento di identità in corso di validità;
- ✓ copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, qualora non rilasciata dal Comune di Mammola;
- ✓ copia della registrazione sanitaria per gli operatori del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- ✓ copia della visura camerale in corso di validità;
- ✓ copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Per gli espositori non professionali (**hobbisti**) dovrà essere allegata:

- ✓ copia del documento di identità in corso di validità;
- ✓ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il carattere occasionale dell'attività svolta;
- ✓ elenco dei beni da esporre e vendere.

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica della completezza della documentazione prodotta.

#### **Art. 5 - Spettacoli viaggianti, giostre ed intrattenimenti**

I soggetti interessati all'occupazione di suolo pubblico per spettacoli viaggianti, giostre, attrazioni ed attività di intrattenimento dovranno presentare, oltre alla documentazione prevista dal presente avviso, la seguente documentazione:

- a) copia conforme del certificato di collaudo statico originario e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, rilasciata da tecnico abilitato.

Per le attrazioni che, per caratteristiche costruttive e per i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari, dovrà essere allegata anche la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione delle prove previste;

b) dichiarazione relativa al numero e alla tipologia degli estintori in dotazione, ove prescritti dalla normativa vigente;

c) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione, valida per l'intero periodo della manifestazione;

d) nulla osta SIAE, ove previsto.

Relativamente alle strutture installate dovrà inoltre essere prodotta:

- certificazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, sottoscritta da professionista abilitato;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi del **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**.

In alternativa potrà essere presentata la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti ai sensi del punto 7.7 del **Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996**.

La documentazione relativa alle attrazioni dovrà essere presentata nei termini indicati dall'Ufficio competente e comunque prima dell'apertura al pubblico.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la decadenza della concessione dell'area assegnata.

#### **Art. 6 - Canone Unico Patrimoniale e tariffe di occupazione del suolo pubblico**

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico è subordinato al pagamento del **Canone Unico Patrimoniale**, secondo le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 23.12.2025.

Le tariffe applicabili sono le seguenti:

**Commercio al dettaglio ai sensi del D.Lgs. 114/1998**

**Somministrazione alimenti e bevande ai sensi della Legge 287/1991**

##### **Superficie occupata Canone giornaliero**

|               |         |
|---------------|---------|
| Da 0 a 10 mq  | € 10,00 |
| Da 11 a 24 mq | € 20,00 |
| Da 25 a 32 mq | € 25,00 |
| Da 33 a 50 mq | € 40,00 |
| Oltre 51 mq   | € 70,00 |

**Spettacoli viaggianti, giostre ed intrattenimenti**

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate mediante installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe previste dal vigente Regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale.

Per le superfici occupate sono applicate le riduzioni previste dalla normativa comunale vigente:

- 50% della superficie sino a 100 mq;
- 25% della superficie eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
- 10% della superficie eccedente i 1.000 mq.

Il pagamento del Canone dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'Ufficio competente.

Non sarà rilasciata la concessione agli operatori che risultino non in regola con i pagamenti dovuti nei confronti dell'Ente.

Canone costo mq € 0,50.

### **Art. 7 - Assegnazione dei posteggi**

L'assegnazione dei posteggi, sino alla copertura delle aree disponibili, avverrà secondo i seguenti criteri:

- ✓ anzianità acquisita in base alla presenza storica nella manifestazione di Mammola;
- ✓ ordine cronologico di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute tramite gli uffici competenti.

Le concessioni saranno notificate ai beneficiari esclusivamente mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Nella comunicazione saranno indicati:

- ✓ il numero dello stallo assegnato;
- ✓ le modalità di pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
- ✓ eventuali prescrizioni operative relative alla manifestazione.

### **Art. 8 - Rilascio della concessione e obblighi del concessionario**

La concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata previa:

conclusione dell'istruttoria da parte degli uffici competenti;

verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

pagamento del Canone Unico Patrimoniale dovuto;

presentazione di una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'atto di autorizzazione temporanea di occupazione di suolo pubblico, ovvero presentazione della dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

occupare esclusivamente lo spazio assegnato e indicato nell'atto autorizzativo;

rispettare gli orari stabiliti dall'organizzazione e dalle autorità competenti;

mantenere pulita l'area occupata e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'attività;

rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, igiene, tutela ambientale e pubblica incolumità;

non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

Per le attività di spettacolo viaggiante, prima dell'apertura al pubblico, dovrà essere prodotta la documentazione attestante il corretto montaggio delle strutture e degli impianti secondo quanto previsto dall'Art. 5 del presente avviso.

La mancata integrazione della documentazione richiesta o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporteranno la decadenza della concessione dell'area assegnata.

In caso di pluralità di richieste per il medesimo spazio disponibile, l'area potrà essere assegnata al richiedente successivo secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

### **Art. 9 - Revoca, sospensione e modifica della concessione**

L'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere:

- ✓ sospesa;
- ✓ modificata;
- ✓ revocata;
- ✓ in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, motivi di sicurezza, esigenze organizzative della manifestazione, tutela della viabilità o disposizioni impartite dalle autorità competenti.

In tali casi il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

La concessione potrà inoltre essere revocata in caso di:

- ✓ mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
- ✓ utilizzo dell'area per finalità diverse da quelle autorizzate;
- ✓ mancato possesso o perdita dei requisiti richiesti;
- ✓ violazione delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

### **Art. 10 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda di partecipazione.

Il richiedente è responsabile della correttezza dell'indirizzo PEC comunicato e dell'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni derivante da errata indicazione dello stesso.

### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal Comune di Mammola esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di assegnazione dei posteggi e per gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Dalla Residenza Municipale, li 20.07.2026

**IL RESPONSABILE**

**Geom. Nicodemo Agostino**